



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DELLO SPAZIO OPERA F. DE ANDRE' SITO IN VIA MATTEOTTI PER CONCERTI DEDICATI ALLA DANZA POPOLARE

L'anno duemilanove, il giorno del mese di settembre

T R A

il Dott. Paolo Strina nella sua qualità di Sindaco pro tempore del **COMUNE DI OSNAGO** - con sede in Viale Rimembranze 3 a Osnago (LC) - C. Fisc. 00556800134

E

il Sig. IVAN PILIA - residente a Lomagna (LC) – Via Osnago n.27 – Rappresentante dell'Associazione Culturale **ETHNICA**, con sede in Calolziocorte (LC) – Corso Dante n. 54/1

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il Dott. Paolo Strina, nella sua qualità di Sindaco del Comune di Osnago, concede all'Associazione ETHNICA di Calolziocorte l'uso dello Spazio Opera Fabrizio De Andrè posto in Via Matteotti alle condizioni di cui ai successivi articoli per lo svolgimento di iniziative musicali, d'intesa con l'Amministrazione Comunale.

ART. 2

L'Associazione Ethnica potrà utilizzare il locale comunale sopraindicato nei seguenti giorni e orari:

- Domenica 13 settembre 2009, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, in caso di maltempo;
- Sabato 17 ottobre 2009 dalle ore 21.00 alle ore 23.30;
- Sabato 21 novembre 2009 dalle ore 21.00 alle ore 23.30;
- Sabato 19 dicembre 2009 dalle ore 21.00 alle ore 23.30;
- Domenica 10 gennaio 2010, dalle ore 15.30 alle ore 18.00;
- Sabato 20 febbraio 2010, dalle ore 21.00 alle ore 23.30;
- Sabato 20 marzo 2010 dalle ore 21.00 alle ore 23.30;
- Sabato 17 aprile 2010 dalle ore 21.00 alle ore 23.30;

L'Amministrazione Comunale concede il proprio patrocinio per la manifestazione di apertura, ovvero il concerto in data 13 settembre 2009, da realizzarsi in Piazza Vittorio Emanuele II, o in caso di maltempo, presso lo Spazio Opera, esentando l'Associazione Ethnica dal pagamento della tassa di occupazione suolo pubblico o dal canone di utilizzo dello Spazio Opera, in caso di maltempo.

ART. 3

Il locale si concede esclusivamente per l'utilizzo richiesto e cioè iniziative e concerti musicali realizzati d'intesa ed in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.

Durante il periodo autorizzato è vietata la sublocazione e cessione anche parziale. Il Comune provvederà all'illuminazione ed alla pulizia ordinaria per lo stabile in modo da garantire un completo e agevole utilizzo all'Associazione Ethnica.

Il Comune di Osnago provvederà altresì a garantire il riscaldamento del locale dalle ore 21.00 alle ore 23.00 di sabato 17 ottobre, 21 novembre, 19 dicembre 2009, 20 febbraio 2010, 20 marzo 2010 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00 domenica 10 gennaio 2010.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

L'Associazione Ethnica provvederà al riordino del locale al termine di ciascun utilizzo, in modo che la struttura sia immediatamente fruibile da altri utenti.

ART. 4

Durante il periodo di utilizzo della struttura il Sig. Pilia Ivan sarà il detentore delle chiavi oltre che il garante del rispetto di tutti gli obblighi e le prescrizioni di cui alla presente convenzione.

Entro il 11.9.2009 il Sig. Pilia provvederà a versare al Comune una cauzione di € 100,00 a garanzia di tutti gli obblighi di cui alla presente convenzione. La cauzione verrà restituita al termine dei sette utilizzi, previa verifica dello stato della sala, dell'assenza di danni, del rispetto di tutte le norme di comportamento e degli orari stabiliti.

ART. 5

All'interno della struttura è vietato fumare.

Si precisa che l'Amministrazione Comunale non risponderà per infortuni o danni che dovessero occorrere al pubblico o agli organizzatori e che ogni responsabilità in tal senso sarà esclusivamente a carico dell'Associazione Ethnica.

Durante l'utilizzo, il volume della musica dovrà essere contenuto in maniera tale da non recare molestie all'esterno. In ogni caso alle ore 23.30 lo spettacolo dovrà essere comunque terminato.

E' vietato sostare con auto o altri veicoli sul piazzale all'interno del cancello del parco se non per il tempo strettamente necessario per le operazioni di carico e scarico. Durante l'utilizzo della struttura il piazzale all'interno del cancello deve essere comunque lasciato libero da automezzi o altri veicoli, come pure lo spazio esterno davanti al cancello di ingresso. Al termine dell'utilizzo il cancello di ingresso al parco deve essere chiuso.

Qualora l'affluenza di partecipanti allo Spazio Opera fosse prevista in maniera consistente, l'Associazione Etnica dovrà prendere contatto con la Polizia Locale (tel. 039 9529922) per concordare la predisposizione di idonea segnaletica per il parcheggio delle autovetture, oltre che per assicurare la presenza di personale per garantire la viabilità della zona circostante.

Al termine di ciascun utilizzo, la sala deve essere lasciata libera dalle sedie che devono essere accatastate sul fondo della sala stessa. Inoltre, la sala deve essere riconsegnata nelle medesime condizioni di pulizia e decoro in cui essa fu consegnata, nei limiti del normale utilizzo e comunque priva di danneggiamenti.

Non è consentito l'accesso alla struttura a un numero di persone superiore a 300.

E' vietato appendere direttamente alle pareti cartelloni, tabelloni o altro. E' altresì vietata la posa di tendaggi, festoni o simili ad altezza superiore a 3 metri dal pavimento a causa della presenza del sistema di rilevazione antincendio.

In caso di somministrazione di alimenti e bevande è obbligatoria la previa presentazione agli uffici comunali della denuncia di inizio attività produttiva (DIAP – modello A reperibile sul sito internet comunale www.osnago.net) per l'esercizio temporaneo di tale attività anche al fine di consentire al Comune la prescritta notifica all'ASL. In tal caso sarà necessario pagare € 55,00 per diritti di segreteria all'Ufficio Tecnico Comunale negli orari di apertura, oltre che € 31,00 di diritti ASL sul conto corrente postale n. 10222222.

L'Associazione Ethnica si impegna altresì al rispetto delle regole per la differenziazione e lo smaltimento dei rifiuti prodotti durante la manifestazione. Resta inteso che in caso di mancato rispetto delle suddette regole resterà a carico dell'associazione l'applicazione delle eventuali sanzioni in materia.

ART. 6

Per l'utilizzo della struttura nei giorni e negli orari di cui all'art. 2 e per l'accensione dell'impianto di riscaldamento nella struttura con le modalità di cui all'art. 3, l'Associazione Ethnica provvederà a versare al Comune una somma pari a € 840,00 da versarsi in 2 rate: la prima da € 360,00 entro l'11.9.2009 e la seconda da € 480,00 entro il 9.1.2010.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039 952991 - Fax 039 9529926
Codice Fiscale 00556800134

ART. 7

Il Sig. Pilia Ivan, a nome e per conto dell'Associazione Ethnica, è direttamente responsabile verso il Comune e i terzi per ogni e qualsiasi abuso o trascuratezza nell'uso della struttura locata. Lo stesso Sig. Pilia esonera ampiamente il Comune da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che potessero derivargli dal fatto od omissioni di terzi anche se resi possibili o facilitati dall'assenza o inavvertenza del Comune stesso.

Il Sig. Pilia Ivan, a nome e per conto dell'Associazione Ethnica, si impegna a segnalare tempestivamente al Comune di Osnago eventuali danni arrecati alle strutture comunali.

ART. 8

Il Comune si riserva la facoltà, per proprie comprovate esigenze, di stabilire dei cambiamenti negli orari di utilizzo dei locali. I suddetti cambiamenti saranno prontamente e preventivamente comunicati all'Associazione Ethnica.

Uguualmente il Comune potrà, sempre per proprie comprovate esigenze, richiedere l'interruzione del presente rapporto di locazione e quindi di avere la disponibilità dei locali in questione, dandone preavviso di almeno dieci giorni all'Associazione Ethnica.

Il Comune è esonerato da qualunque responsabilità in caso di interruzione dei servizi per cause indipendenti dalla sua volontà.

ART. 9

L'inadempienza da parte dell'Associazione Ethnica alle condizioni contenute nella presente convenzione comporterà ipso iure la risoluzione del rapporto e l'incameramento della cauzione versata, nonché il diniego di utilizzi futuri.

ART. 10

Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alle norme del Codice Civile, delle altre leggi in vigore e degli usi e consuetudini locali in tema di locazioni.

Letto, confermato e sottoscritto con accettazione espressa di tutti gli articoli.

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL CONDUTTORE
Ivan Pilia
